



TRIBUNALE DI VERONA

Sezione Lavoro

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, nel procedimento ex art. 44 D.lg 286/98 e
articolo 28 D.lg 150/11 n. 328 /2017 promosso da

da

(Avv. TIRELLI MASSIMO)

Contro

INPS

(Avv. GUARINO DANIELA)

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/07/2017
osserva quanto segue

Con ricorso ai sensi dell'art. 44 D.lvo 286/98 e 28 D.lvo 150/11 depositato il
giorno 28/02/2017 conveniva in giudizio l'Inps esponendo: di
essere lavoratore dipendente di nazionalità senegalese residente legalmente in
Italia e svolgente attività lavorativa in forza di permesso di soggiorno per motivi di
lavoro a far data dal maggio 2003; di vivere in Italia con la propria famiglia, i cui
membri sono tutti i titolari di permesso di soggiorno in corso di validità; che in
data 28/09/2016 era nata sua figlia; che il ricorrente aveva presentato all'Inps di
Verona in data 24/11/2016 domanda di assegno di natalità previsto dall'articolo 1
commi da 125 a 129 della legge 190/14; che l'Inps aveva rigettato la domanda in
quanto il richiedente non risultava in possesso di utile titolo di soggiorno; di aver
presentato ricorso amministrativo con esito negativo. Ciò premesso, il ricorrente
chiedeva l'accertamento della natura discriminatoria della condotta tenuta





dall'Inps sulla base della sua condizione di straniero cittadino di stato non facente parte dell'Unione europea e per ottenere la declaratoria del suo diritto a fruire dell'assegno di natalità. Il ricorrente sosteneva che l'art 1 comma 125 per legge 190/14 introduce una violazione del principio di parità di trattamento nella parte in cui la concessione della prestazione viene subordinata al possesso del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo 286/98, attualmente denominato permesso per lungo soggiornanti. Ad avviso del ricorrente tale previsione contrastava con i principi di parità di trattamento previsti dalle norme generali del testo unico sull'immigrazione. Deduceva inoltre il contrasto della norma in esame con il principio di parità di trattamento stabilito dall'articolo 12 paragrafo 1 lettera e) della direttiva 2011/98 dell'Unione Europea. Il ricorrente pertanto invocava l'applicabilità diretta della direttiva in questione e l'obbligo di disapplicare la normativa interna con essa contrastante, gravante sull'amministrazione pubblica e quindi anche sul Inps. La parte ricorrente deduceva inoltre ulteriori profili di illegittimità costituzionale della norma in esame per violazione degli articoli 2, 3, 10, 38 e 117 della Costituzione in relazione all'articolo 14 della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il ricorrente pertanto chiedeva che fosse accertato il carattere discriminatorio del comportamento posto in essere dall'Inps e che il Giudice disponesse la cessazione della discriminazione pregiudizievole adottando ogni provvedimento idoneo nei confronti dell'istituto tra cui la condanna ad erogare la provvidenza richiesta oltre agli interessi legali.

Si costituiva in giudizio l'Inps e via pregiudiziale chiedeva dichiararsi l'incompetenza per materia sostenendo che il ricorso previsto dall'art. 44 del D.lg. 286/98 deve essere proposto dinanzi al Tribunale del luogo di domicilio dell'istante.





Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che in base alla normativa comunitaria di cui alla direttiva 2003/19 gli Stati membri possono introdurre le limitazioni alla parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale, confinandola alle sole prestazioni essenziali. Contestava la richiesta di accertamento della natura discriminatoria della condotta dell'Inps in quanto non si trattava di comportamenti volontariamente diretti a introdurre una disparità di trattamento in ragione dell'origine etnica della nazionalità. L'Inps chiedeva pertanto che nella ipotesi di riconoscimento del diritto alla provvidenza richiesta la prestazione sarebbe spettata in ogni caso solo fino alla data di scadenza del permesso di soggiorno.

La causa veniva discussa oralmente all'udienza del 12/07/2017 e il giudice si riservava la decisione.

L'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Inps è infondata. Dalla stessa formulazione dell'eccezione si evince che non si tratta di una incompetenza in senso tecnico, bensì di una questione concernente la ripartizione degli affari giudiziari all'interno del medesimo ufficio. La causa è stata trattata correttamente dalla sezione lavoro in quanto il comportamento discriminatorio consiste nel diniego di una prestazione assistenziale.

Le domande di parte ricorrente sono fondate nel merito devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

L'articolo 1 comma 125 della legge 190/14 ha disciplinato i presupposti per la concessione della prestazione oggetto di causa:

"Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla





formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita', nonche' a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.

La parte ricorrente ha invocato fondatamente l'applicazione diretta del divieto di discriminazione tra cittadini UE e cittadini di Stati terzi soggiornanti in uno Stato membro contemplata nell'articolo 12 della direttiva 98/2011/UE.

Come sopra ricordato il Tribunale di Bergamo, in un giudizio promosso per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternità previsto dall'art 74 TU D.lg





151/01 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui, “nel subordinare il diritto alle prestazioni previdenziali che costituiscono diritti soggettivi e siano dirette a soddisfare bisogni primari della persona, fra i quali appunto l’assegno di natalità, al possesso di carta di soggiorno” introduce un requisito idoneo a generare un’irragionevole discriminazione dello straniero con riferimento agli articoli 2, 3, 10, 31, 38, 117 della Costituzione,

La Corte Costituzionale con ordinanza n. 95/2017 ha dichiarato inammissibile la questione rilevando che il giudice remittente non aveva valutato, anche solo per escluderla, l’eventuale applicabilità diretta dell’articolo 12 della direttiva 2011/98/Ue, la quale riconosce il medesimo trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento 883/2004 “ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’unione o nazionale, i quali è consentito lavorare e che sono in possesso di permesso di soggiorno ai sensi del regolamento CE n. 1030/2002”.

La Corte Costituzionale pertanto ha ritenuto che il giudice del merito avrebbe dovuto esplicitamente prendere posizione sulla possibilità o meno di applicazione diretta di tale fonte di origine europea.

La risposta a tale quesito deve essere positiva, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La risposta a tale quesito deve essere positiva, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Nella sentenza in data 21/06/2017 la Corte di Giustizia si è occupata del rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d’appello di Genova, la quale era chiamata a pronunciarsi sulla domanda proposta da cittadini extra UE, diretta ad ottenere il





pagamento da parte dell'Inps di assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, prestazione prevista dall'art. 65 della legge 448/98.

La Corte di Giustizia ha fornito l'interpretazione "autentica" del concetto di prestazione di "sicurezza sociale" contemplato nell'articolo 12 lettera e) della direttiva 2011/98.

Secondo la Corte *"una prestazione può essere considerata come una prestazione di sicurezza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale o discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004"*. La Corte ha ulteriormente precisato che rientrano in tale definizione le prestazioni attribuite *"automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi, riguardanti segnatamente le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali e destinati a compensare carichi familiari"*

Con riferimento alla prestazione prevista dall'articolo 65 della legge n. 448/98 la Corte Europea ha ritenuto che l'assegno in questione viene concesso prescindendo da ogni valutazione individuale o discrezionale delle esigenze personali del richiedente e in base ad una situazione definita per legge. Si tratta infatti di una prestazione in denaro destinata, attraverso un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli.

La Corte di giustizia ha inoltre rilevato che la normativa interna nazionale, nella parte in cui richiede un titolo di soggiorno ulteriore rispetto a quello di cui sono già titolari gli interessati, è in contrasto con la direttiva 98/2011, la quale garantisce la parità di trattamento ai cittadini di paesi terzi titolari di *"un permesso unico ai sensi dell'articolo 2 lettera c), di tale direttiva, dato che, in forza di tale*





disposizione, detto permesso consente a tale cittadino di soggiornare regolarmente ai fini lavorativi nel territorio dello Stato membro che la rilasciato"

Sulla base delle indicazioni interpretative della fonte comunitaria espresse dalla Corte di giustizia e sicuramente vincolanti per il giudice nazionale, si deve ritenere che anche l'assegno di natalità di cui si discute nella presente causa possa essere ascritto al concetto di prestazione di sicurezza sociale ai sensi della direttiva 2011/98.

Infatti si tratta di una erogazione in denaro che viene concessa, indipendentemente dalla valutazione discrezionale delle singole situazioni personali delle richiedenti, esclusivamente sulla base dell'esistenza di presupposti disciplinati in via astratta generale dalla legge

Il ricorrente è titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Pertanto tale titolo di soggiorno rientra nella definizione di permesso unico ai sensi dell'articolo 2 lettera c) della direttiva 2011/98, in quanto consente al cittadino dello Stato terzo di soggiornare regolarmente ai fini lavorativi nel territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato (art 14 comma 1 lettera C) d.p.r. 394/99)

La direttiva 2011/98 contiene disposizioni chiare e incondizionate nel senso che impone un divieto di trattamenti differenziati, senza lasciare discrezionalità agli Stati membri nella sua attuazione.

Non è stato allegato che la Repubblica Italiana abbia manifestato la volontà di avvalersi delle possibilità di deroga alla regola generale del divieto di disparità di trattamento previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera B), primo comma della direttiva 2011/98. Infatti gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti dall'articolo 12 paragrafo 1 E), della medesima direttiva ai lavoratori dei paesi terzi, eccezion fatta per quelli che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre gli Stati membri possono decidere che la direttiva, nella parte che concerne i sussidi





familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, nonché ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in tale territorio a scopo di studio e ai cittadini di paesi terzi cui ivi è consentito lavorare in forza di un visto.

Similmente a quanto è stato rilevato nel giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia, la Repubblica italiana non ha inteso espressamente avvalersi delle facoltà di limitare la parità di trattamento facendo ricorso alle deroghe alla regola generale consentita dalla direttiva 2011/98. Pertanto le disposizioni interne che limitano la concessione del beneficio dell'assegno di natalità ai soli cittadini extra UE muniti di permesso per soggiornanti di lungo periodo non può essere qualificata come espressione di quelle limitazioni alla parità di trattamento che gli Stati membri sono legittimati ad adottare in applicazione della direttiva sopra citata. Peraltro il ricorrente allega di essere presente in Italia per motivi di lavoro da più di sei mesi (il ricorrente è titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro dall'anno 2003 e quindi sicuramente la sua situazione non rientra nella eccezione sopra citata).

La direttiva 2011/98 articolo 12 paragrafo 1, lettera e) contiene pertanto un divieto, chiaro ed incondizionato, di discriminazione tra cittadini dello Stato membro cittadini di Stati terzi muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, suscettibile di applicazione diretta nei rapporti tra il privato richiedente e le amministrazioni concedenti.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni. L'Inps dunque aveva l'obbligo di disapplicare la norma interna poiché tale disposizione determina una situazione





di disparità di trattamento in danno del ricorrente, fondata sulla sua condizione di cittadino di uno Stato terzo, in contrasto con la direttiva sopra menzionata.

La natura discriminatoria della condotta posta in essere dall'Istituto previdenziale è fondata esclusivamente su elementi oggettivi, non essendo rilevante la soggettiva convinzione di agire legittimamente nell'applicazione della normativa nazionale.

Sulla base delle argomentazioni sopra riportate si deve dichiarare pertanto che il diniego al ricorrente dell'assegno di natalità integra una discriminazione oggettiva in suo danno, poiché comporta un trattamento differenziato basato sulla nazionalità di origine della persona richiedente in contrasto con quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva europea 98/2011. Deve essere ordinata all'Inps la cessazione della condotta discriminatoria e la rimozione degli effetti della stessa mediante accoglimento della domanda ed pagamento della prestazione richiesta nella misura indicata di legge, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa

L'Inps chiede che il riconoscimento del diritto sia limitato sino alla scadenza del permesso di soggiorno. Tale richiesta non può essere accolta. Nella presente causa il riconoscimento del diritto deve tener conto dell'esistenza dei presupposti di legge al momento della domanda amministrativa. L'eventuale venir meno dei presupposti per l'erogazione della prestazione dovrà essere accertata dall'Inps ai fini di una eventuale decadenza dalla prestazione, fermo restando che attualmente non vi sono le condizioni per poter ritenere che permesso di soggiorno non sarà in futuro rinnovato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri vigenti in considerazione del valore della causa (scaglione da euro 5200 a euro 26.000) e dell'attività processuale svolta. La disposizione dell'art.





152 disp. att. sulla limitazione delle spese di lite non si applica, poiché la causa ha come oggetto una prestazione assistenziale e non previdenziale.

P.Q.M.

- 1) accoglie il ricorso e accerta il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dall'Inps e consistente nella diniego al ricorrente dell'assegno di natalità previsto dall'articolo 1 comma 125 e sgg. legge 190/14;
- 2) ordina all'Inps di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti e per l'effetto condanna l'Inps ad erogare la prestazione richiesta nella misura e con la decorrenza di legge oltre agli interessi legali sui ratei maturati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo
- 3) Condanna l'Inps a rifondere le spese di lite che liquida in euro 2.500 per compensi oltre Iva Cpa e rimborso generale 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Tirelli dichiaratasi antistatario.

Verona, 03/08/2017

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno

